

## **DELIBERA N. 200/00**

### **VERIFICA DEI CODICI DI CONDOTTA COMMERCIALE PRESENTATI DAI SOGGETTI ESERCENTI IL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE E DI VENDITA DELL'ENERGIA ELETTRICA AI CLIENTI DEL MERCATO VINCOLATO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 4, COMMA 4.1, DELLA DELIBERAZIONE DELL'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS N. 204/99**

#### **L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS**

- Nella riunione del 24 ottobre 2000,
- Premesso che:
  - la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) del 29 dicembre 1999, n. 204/99, recante norme per la regolazione della tariffa base, dei parametri e degli altri elementi di riferimento per la determinazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e di vendita dell'energia elettrica ai clienti del mercato vincolato ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lettera e), della legge 14 novembre 1995, n. 481, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 306, del 31 dicembre 1999, Supplemento ordinario n. 235 (di seguito: deliberazione n. 204/99), prevede all'articolo 4, comma 4.1, che entro il 30 giugno 2000 gli esercenti, sentite le associazioni dei consumatori e degli utenti, sono tenuti a presentare, anche congiuntamente, all'Autorità un Codice di condotta commerciale recante norme di comportamento finalizzate a garantire la necessaria trasparenza e correttezza nell'offerta delle opzioni tariffarie base e speciali ai clienti del mercato vincolato;
  - ai sensi dell'articolo 4, comma 4.2, della deliberazione n. 204/99, l'Autorità approva il Codice di condotta commerciale entro sessanta giorni dalla sua presentazione e, qualora la pronuncia non intervenga entro tale termine, il codice si intende approvato;
  - con delibera 16 maggio 2000, n. 94/00 l'Autorità ha approvato, con modifiche, il Codice di condotta commerciale presentato dalla società Enel Distribuzione Spa e con delibere 13 agosto 2000, n. 142/00 e 27 settembre 2000, n. 176/00 ha verificato i Codici di condotta commerciale presentati rispettivamente da 110 (centodieci) soggetti esercenti e 13 (tredici) soggetti esercenti;
  - alla data di adozione della presente deliberazione, oltre ai soggetti di cui al precedente alinea, 9 (otto) soggetti esercenti hanno presentato all'Autorità, ai

sensi dell'articolo 4, comma 4.1, della deliberazione n. 204/99, il proprio Codice di condotta commerciale;

- Vista legge 14 novembre 1995, n. 481 e, in particolare, l'articolo 2, comma 12, lettera c);
- Vista la deliberazione n. 204/99 e, in particolare, l'articolo 4, commi 4.1 e 4.2, l'articolo 5, comma 5.3, l'articolo 13, comma 13.2 e l'articolo 18, comma 18.7;
- Considerato che:
  - 3 (tre) Codici di condotta commerciale presentati all'Autorità recano norme di comportamento finalizzate a garantire la necessaria trasparenza e correttezza nell'offerta delle opzioni tariffarie base e speciali e recepiscono le indicazioni fornite dall'Autorità con deliberazioni n. 94/00, 142/00 e 176/00 relativamente all'inserimento delle norme indispensabili per rendere gli impegni in essi contenuti aderenti al disposto dell'articolo 4, comma 4.1, della deliberazione n. 204/99;
  - 6 (sei) Codici di condotta commerciale presentati all'Autorità recano norme di comportamento finalizzate a garantire la necessaria trasparenza e correttezza nell'offerta delle opzioni tariffarie base e speciali, come disposto dall'articolo 4, comma 4.1, della deliberazione n. 204/99;
  - alcuni dei Codici di condotta commerciale presentati contengono riferimenti alle condizioni di fornitura dell'energia elettrica ed alle caratteristiche tecniche della fornitura;
- Ritenuto che:
  - sia opportuno introdurre modifiche ai Codici di condotta commerciale di cui al secondo alinea dei considerato, al fine di rendere gli impegni in essi contenuti aderenti al disposto dell'articolo 4, comma 4.1, della deliberazione n. 204/99;
  - la previsione, nell'ambito dei Codici di condotta commerciale, di obblighi a carico dei clienti sia estranea all'oggetto del Codice di condotta commerciale di cui all'articolo 4, comma 4.1, della deliberazione n. 204/99;
  - i riferimenti di cui al terzo alinea dei considerato, pur fornendo ai clienti un'utile e ampia informazione, siano estranei all'oggetto del Codice di condotta commerciale così come previsto dall'articolo 4, comma 4.1, della deliberazione n. 204/99;

## DELIBERA

1. Di approvare i Codici di condotta commerciale presentati dai soggetti esercenti di seguito elencati:

- Azienda Energetica s.p.a. di Bolzano;
- Impresa Elettrica D'Anna & Bonaccorsi s.n.c. di Ustica (PA);
- Società Elettrica Liparese s.n.c. di Lipari (ME);

2.1 Di approvare, subordinatamente a quanto previsto nei successivi paragrafi 2.2, 2.3, i Codici di condotta commerciale presentati dai soggetti esercenti di seguito elencati:

- Comune di Castel del Monte (AQ);
- Comune di Palù Del Fersina (TN);
- S.EL.I.S. Lampedusa s.p.a. di Lampedusa (PA);
- S.EL.I.S. Linosa s.p.a. di Linosa (PA);
- S.EL.I.S. Marettimo s.p.a. di Marettimo (PA);
- S.MED.E Pantelleria s.p.a. di Pantelleria (PA);

2.2 In ciascun Codice di condotta commerciale presentato dai soggetti esercenti di cui al precedente paragrafo 2.1, sono inserite le seguenti espressioni con le quali l'esercente si impegna:

- a) “a fornire, in occasione dell’offerta delle opzioni tariffarie base e speciali, individualmente a tutti i clienti ai quali vengono offerte tali opzioni, compresi i nuovi clienti, stime comparative della spesa associata alle diverse opzioni tariffarie che tengano conto delle caratteristiche di consumo proprie del cliente interessato”;
- b) “a individuare e rendere disponibile strumenti idonei a garantire un’informazione esaustiva in occasione di campagne pubblicitarie per l’offerta di opzioni tariffarie, qualora venga utilizzato un mezzo di comunicazione che non consenta di fornire al cliente un’informazione completa, ”;
- c) “a fornire ai clienti informazioni sull’uso efficiente dell’energia in relazione alle opzioni tariffarie offerte e sulla corretta gestione degli impianti e delle apparecchiature elettriche”;
- d) “a diffondere il Codice di condotta commerciale affinché tutti i clienti ne abbiano informazione anche congiuntamente alle informazioni riguardanti: le condizioni di fornitura dell’energia elettrica, le caratteristiche tecniche della fornitura e i livelli di qualità commerciale dei servizi di distribuzione e di vendita dell’energia elettrica”;

2.3 Nei Codici di condotta commerciale presentati dai soggetti esercenti di cui al precedente paragrafo 2.1, sono eliminati i riferimenti relativi a:

- a) riconoscimento del diritto del cliente di manifestare l’intenzione di modificare la propria opzione tariffaria entro un determinato periodo di tempo con conseguente rinnovo automatico del contratto secondo la nuova opzione, senza oneri a carico del cliente dal primo gennaio dell’anno successivo;

- b) caratteristiche tecniche e condizioni di fornitura dell'energia elettrica;
  - c) qualsiasi obbligo posto dall'esercente a carico del cliente;
3. Di comunicare la presente deliberazione ai soggetti esercenti di cui ai precedenti punti 1 e 2.1 mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento;